



DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – Febbraio 2009



NORMATIVA STATALE

24.02.2009 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, il Decreto Legge n.11 del 23 febbraio 2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.

Tra le novità introdotte dal nuovo decreto si segnala:

- l'allungamento da 2 a 6 mesi del trattenimento nei Centri di identificazione e espulsione per gli immigrati irregolari, anticipando il contenuto della direttiva europea in materia di rimpatri - COM(2005) 391 final.- che prevede il trattenimento nei Cie quando manca la collaborazione del cittadino straniero a fornire elementi certi di identificazione, ovvero quando il Paese terzo ritarda la trasmissione dei documenti.
- la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare agli organi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Tali associazioni dovranno essere iscritte in apposito elenco a cura del Prefetto. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. Per quanto riguarda i 'volontari della sicurezza', viene previsto il coinvolgimento prioritario del personale in congedo delle Forze dell'ordine.

18.02.2009 – Ministero dell'Interno – Approvato il nuovo regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella regione Lazio.

Il regolamento prevede, in particolare, che la gestione dei villaggi di accoglienza per le comunità nomadi sarà di competenza dei Comuni e svolta con la collaborazione di un Comitato consultivo. Per il Comune di Roma, in particolare, sarà il Dipartimento delle Politiche sociali a rilasciare le autorizzazioni all'immissione nel villaggio dei nuclei familiari, assegnando l'uso di piazzole di sosta per roulotte o moduli abitativi prefabbricati. Sarà lo stesso Dipartimento a promuovere tutte le iniziative tese all'integrazione, al sostegno sociale e all'avvio al mondo del lavoro.

Nei villaggi vi sarà un 'presidio socio-educativo che coordinerà la prevenzione, l'integrazione e l'assistenza socio, economico, culturale. Un Comitato di rappresentanza degli abitanti del villaggio, composto di cinque membri e con carica annuale, sarà informato delle violazioni delle disposizioni del regolamento commesse dagli abitanti del villaggio e, quando possibile, delle violazioni della legge accertate a loro carico.

La sicurezza dei villaggi sarà garantita all'esterno, e per l'intero arco della giornata, dalle forze dell'ordine, secondo le disposizioni del Questore; all'interno da un Presidio di vigilanza posto all'entrata del campo composto da unità della Polizia municipale o da soggetti selezionati della vigilanza privata. Potranno anche essere previsti l'installazione e l'utilizzo di strumenti tecnologici atti a rafforzare i controlli e la sicurezza del villaggio, da gestire nel rispetto della normativa vigente.

16.02.2009 – Pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali che chiarisce le modalità riguardanti l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico.

La circolare, adottata a seguito delle modifiche introdotte al sistema delle comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici dalla legge n. 2/2009 (vedi sotto), chiarisce ambito e modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

La circolare, in primo luogo, chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per svolgere attività domestiche.

L'oggetto della comunicazione è quello previsto dalla legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 1180 sgg.), vale a dire: l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro. L'orario di lavoro, ricorda la circolare, può essere articolato secondo le modalità previste dall'art. 15 del citato CCNL 16/2/2007, inclusa l'ipotesi di prestazione di lavoro in regime di tempo parziale, orizzontale o verticale. In materia di lavoro ripartito è consentita l'assunzione - per svolgere un'unica prestazione lavorativa - di due lavoratori domestici, responsabili personalmente e direttamente per l'intera obbligazione lavorativa (art. 8 del CCNL del 16/2/2007).

Per esigenze solo temporanee di lavoro domestico può essere utilizzato il lavoro accessorio (tipologia contrattuale introdotta dal Decreto legislativo 276/03, riformato dal decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008).

Relativamente alle nuove modalità di comunicazione, la circolare chiarisce che le nuove norme consentono al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente attraverso l'invio delle comunicazioni direttamente all'INPS e non più al Centro per l'impiego territorialmente competente.

Le modalità operative ed i moduli per la trasmissione delle comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, sono state indicate dall'INPS con la circolare n. 20 del 17 febbraio 2009

17.02.2009 – Pubblicata la Circolare del Ministero dell'Interno recante chiarimenti sulla concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati al SIS.

La circolare chiarisce che nel caso in cui il familiare per cui si richiede il ricongiungimento risulti segnalato al SIS, lo Sportello Unico dovrà preventivamente verificare la sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio da parte del richiedente, attestandone la sussistenza in una lettera che il familiare da ricongiungere dovrà presentare alla Rappresentanza Diplomatica competente per avviare l'iter di cancellazione dell'espulsione.

17.02.2009 – Pubblicata la Circolare del Ministero dell'Interno recante chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 160/2008 all'articolo 20 del T.U. sull'immigrazione.

La circolare contiene chiarimenti sulla procedura da adottare nelle more dell'adozione del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con cui dovrà essere determinato il contenuto della polizza sanitaria o l'importo del contributo necessario per l'iscrizione al SSN nel caso di ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni.

La circolare chiarisce che possono considerarsi ammissibili le polizze che coprano i rischi di malattia, infortunio e maternità e che, in considerazione del tempo intercorrente tra la presentazione della documentazione da parte del richiedente e l'effettivo ingresso nel territorio nazionale dei congiunti richiesti, al momento della presentazione dell'istanza è sufficiente una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del genitore, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico.

28.01.2009 - Pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 22 la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Tra le novità previste dalla legge di conversione, rispetto a quanto già contenuto nel testo originario del decreto legge del 29 novembre (vedi focus 13 -2008), si segnala l'introduzione di una deroga al sistema delle comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici. In particolare, il comma 11 dell'art. 16-bis, ha stabilito che tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni direttamente all'INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12, inoltre, dispone l'obbligo per l'INPS di trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate agli istituti competenti (Centri per l'impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura – UTG per i lavoratori extra comunitari). Le comunicazioni fatte all'INPS con le modalità suddette hanno pluriefficacia e sono valide, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli enti e istituti citati. Dal 29 gennaio 2009 è venuto quindi meno l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare, ai centri per l'impiego, l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico.

Si segnala inoltre, all'articolo 19, comma 18, l'introduzione di un bonus per il rimborso delle spese sostenute dalla famiglie per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a tre mesi. Di tale bonus, le cui modalità di erogazione verranno stabilite da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non potranno comunque beneficiare i cittadini stranieri, essendo destinato agli stessi beneficiari del Fondo per i cittadini meno abbienti, istituito con la legge 13/2008 e riservato ai soli cittadini italiani.



ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

19.02.2009 – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)).

Il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato il testo della direttiva proposta dalla Commissione, così come emendata dal Parlamento stesso nella seduta del 4 febbraio 2009.

Tra le novità introdotte, rispetto al testo originario, la previsione di un rafforzamento dei meccanismi per permettere agli immigranti illegali di potere sporgere denuncia, anche con l'ausilio di associazioni e sindacati che potranno assistere chi denuncia i propri datori di lavoro o anche presentare denunce autonomamente.

In ogni caso, il cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente non potrà invocare un diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato del lavoro in base al rapporto di impiego illegale o al pagamento, anche arretrato, di retribuzioni, contributi previdenziali o imposte da parte del datore di

lavoro o di un'entità giuridica tenuta ad effettuare il pagamento in sua vece.

Solo in “situazioni di particolare sfruttamento” gli Stati membri potranno concedere ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro o sono stati minori impiegati illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro, permessi di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, Tali permessi dovrebbero essere concessi con modalità comparabili a quelle relative ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(9) .

Approvata anche una risoluzione comune del Parlamento e del Consiglio con cui si dichiara che le norme relative al subappalto di cui all'articolo 8 della direttiva non pregiudicano altre disposizioni in materia adottate in futuro con strumenti legislativi.

La direttiva attende ora di essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

17.02.2009 - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza. C-465/07, in materia di qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

La decisione, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale, prende le mosse dal ricorso promosso da due coniugi iracheni che avevano presentato ai Paesi Bassi domanda di permesso di soggiorno temporaneo, corredate di elementi diretti a provare il rischio effettivo al quale sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro Paese d'origine (l'Irak). A tal proposito, la Corte europea ha chiarito che l'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di una minaccia diretta alla sua persona. La Corte ha infatti precisato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.



ATTIVITÀ PARLAMENTARE

05.02.2009 – Senato – Approvato il DDL n. 733 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Tra le principali modifiche introdotte dall'Assemblea rispetto alle disposizioni approvate dalle Commissioni riunite **(vedi focus 12)** si segnala:

- L'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferisce solo ai cittadini stranieri e agli apolidi e non, come inizialmente previsto, a quelli dell'Unione europea;
- Soppresse le disposizioni che prevedono l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni o per un delitto contro la personalità dello Stato;
- Confermata l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo che sia respinto per essersi presentato al valico di frontiera privo dei requisiti per l'ingresso) o vi soggiorni illegalmente. L'irrogazione della sanzione, per cui non è ammessa l'oblazione con conseguente estinzione del reato, è espressamente attribuita alla competenza del giudice di pace. Il giudice, quando non ricorrono circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera (necessità di soccorrere lo straniero, incertezza sull'identità o sulla nazionalità, mancanza di documenti di viaggio o di vettore), può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione con divieto di reingresso di durata non inferiore a cinque anni.
- Introdotta la possibilità che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo nei confronti dello straniero che dovrebbe comunque essere espulso dal prefetto per soggiorno illegale o per misura di prevenzione, quando ritiene di dovere irrogare la pena della reclusione di durata non superiore a due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena né le cause ostative all'accompagnamento coattivo immediato alla frontiera, possa sostituire la stessa pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
- Previsto che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per motivi familiari) sia sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da un minimo di ottanta euro a un massimo di duecento euro. Il contributo non è dovuto per rilascio e rinnovo dei permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari.
- Istituito un Fondo per i rimpatri, finalizzato al trasferimento degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza, alimentato per metà del gettito dei contributi versati dagli stranieri per rilascio e rinnovo dei permessi, nonché da eventuali appositi contributi dell'unione europea.
- Previsto che lo straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, possa essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti, chiedere la conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Previsto, nel caso in cui il datore di lavoro sottoscriva con il Ministero dell'interno un protocollo di intesa, con cui garantisce la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, che il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, co. 1, lettera a, D. Lgs. 286/1998), professori universitari (art. 27, co. 1, lettera c, D. Lgs. 286/1998) e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (art. 27, co. 1, lettera g, D. Lgs. 286/1998) sia sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione va presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso. In caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto di ingresso.
- Soppreso il divieto esplicito (art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998) di segnalazione all'autorità, salvo obbligo di referto, a parità col cittadino italiano, dello straniero irregolarmente soggiornante che acceda alle strutture sanitarie.

Il DDL è stato quindi trasmesso alla Camera (AC. 2180) ed assegnato l'11 febbraio 2009 in sede referente alle commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia.



Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 896 del 17.2.2009, sull'illegittimità del diniego della carta soggiorno come mera conseguenza del diniego del permesso soggiorno.

Il giudizio prende le mosse dall'appello promosso da un cittadino extracomunitario, presente in Italia dal 1993 e titolare di permesso di soggiorno valido fino al 31 ottobre 2005, che aveva impugnato la sentenza con la quale il TAR della Liguria aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso e della carta di soggiorno.

Il giudice amministrativo accoglie l'appello ritenendo che il TAR, dopo aver respinto le doglianze relative al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a ragione delle condanne riportate dall'interessato, ha illegittimamente giudicato che il diniego della carta di soggiorno ne fosse mera conseguenza.

In particolare, il Consiglio di Stato precisa che l'art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, mod. dall'art. 9 legge n. 189 del 2002, anche nel testo vigente all'epoca dell'emissione del provvedimento impugnato (e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, che impone la considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero), subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) a condizioni parzialmente diverse da quelle alle quali è ancorato il comune permesso di soggiorno. Se, infatti, per quest'ultima fattispecie, l'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 21 comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede che "la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", un tale automatismo non è previsto dalla specifica disposizione relativa al rilascio della carta per soggiornanti di lungo periodo. Peraltro il giudice amministrativo rileva come, anche prima del recepimento avvenuto con d.lgs. n. 3 del 2007, la direttiva CE 2003/109 CE, entrata in vigore il 23 gennaio 2006, imponeva che l'Amministrazione, nel rispondere alla domanda di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, tenesse conto della specifica condizione del richiedente, alla luce di un complesso di valutazioni che non prevedevano alcun automatismo.



06.02.2009 – Depositata in cancelleria al sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sent. n. 5471 del 14 gennaio 2009, in materia di condizione di reciprocità e risarcimento del danno da morte del congiunto.

La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza che ha negato la possibilità di costituirsi parti civili ai congiunti del cittadino extracomunitario deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto in Italia, a motivo della mancata dimostrazione da parte dei familiari della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Secondo i ricorrenti l'art. 16 disp. att. c.c. riguarda i soli diritti civili diversi da quelli fondamentali

che la costituzione di parte civile riconosce in capo a chiunque, come il bene della vita, della salute che una volta lesi comportano un risarcimento del danno, sia esso fatto valere dal soggetto offeso o dai suoi eredi, senza necessità di dimostrare l'esistenza di una condizione di reciprocità vigente nel suo paese di origine. La Suprema Corte ha aderito a quest'ultima interpretazione ritenendo che "sostenere che solo i familiari stranieri soggiornanti in Italia hanno diritto a tale trattamento, senza condizione di reciprocità, mentre coloro che vivono all'estero ne sono soggetti, rivelerebbe una irragionevole disparità di trattamento, fondata su di una interpretazione della legge sull'immigrazione del tutto disancorata dai principi fondanti della Costituzione italiana". Si verrebbe infatti a verificare "una diversità di trattamento che inciderebbe anche sul valore della vita di colui che è la vittima del fatto lesivo: vita che è tale non solo per il valore biologico della persona, ma per i rapporti che questa ha sviluppato, che ne estendono i limiti oltre quelli strettamente riguardanti il corpo e rappresentano la parte spirituale, relazionale, affettiva che distingue l'uomo da altri esseri viventi", e "ne conseguirebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia varrebbe molto meno di quella del cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti, perché verrebbe escluso alcun rilievo alla sua valenza spirituale, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte".

In particolare la Suprema Corte ritiene che la perdita della vita umana in questo caso non troverebbe alcuna forma di risarcimento, nonostante il rapporto dello straniero con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto ad una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato.

Pertanto, il trattamento giuridico conseguente alla lesione del bene-vita spetta ai familiari dello straniero alla stessa stregua dei quelli del cittadino italiano, siano o meno conviventi in Italia.



GIURISPRUDENZA CIVILE

Tribunale di Brescia, ordinanze 26.1.2009 e 20.2.2009 con le quali è stata dichiarata discriminatoria la previsione del bonus bebè a favore dei soli cittadini italiani.

In particolare, il tribunale di Brescia con l'ordinanza 26.1.2009 ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistito nell'aver adottato una delibera con la quale si è istituito un bonus bebè previsto a favore dei soli nuclei familiari di cittadini italiani o in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, per i nuovi nati nell'anno 2008. Infatti, dal momento che essa costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere assoggettata al principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale (n. 2000/43/CE).

La decisione è stata confermata anche in sede di reclamo con l'ordinanza 20.2.2009.



EVENTI

06.03.2009 – Roma- Convegno organizzato dall'ANCI sul tema "L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati"

Il Convegno si svolgerà presso la sala Conferenze dell'ANCI (via dei prefetti 46) a partire dalle ore 10,30.

02/03-03- 2009 – Bruxelles – Seminario organizzato dal Consiglio d'Europa, in collaborazione con la Comunità francese in Belgio, la Regione Vallona la Comunità francese della Regione di Bruxelles, sul tema “Policies and practices concerning elderly migrants in Council of Europe member states”.

Il seminario si propone l'obiettivo di esaminare la situazione dei migranti anziani nei diversi Stati Europei, al fine di identificare le pratiche e le politiche volte a prevenire la vulnerabilità di tale categoria di migranti e formulare proposte per l'elaborazione di una raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia.

Il seminario si terrà al Palais des Académies - Bruxelles (Belgique). r. Ducale 1
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <http://www.kvab.be>

19/20.02.2009 – Svoltosi a Tallin il seminario tecnico sul tema “Meccanismi Europei di Cooperazione”, volto ad avviare tra i rappresentanti delle amministrazioni e del terzo settore degli Stati membri dell'Ue una discussione sui futuri meccanismi europei di cooperazione nel settore dell'integrazione degli immigrati.

I lavori del seminario, articolato in quattro workshop, si sono, in particolare concentrati su:

- Diritti fondamentali e valori europei
- Sviluppo di indici di integrazione come strumenti necessari per un confronto ed una valutazione delle politiche di integrazione realizzate da vari Stati membri.
- Prospettive per lo sviluppo di nuovi modelli e metodologie di cooperazione adottabili a livello UE
- Modalità di coinvolgimento dei diversi attori, in particolare degli immigrati e delle associazioni di immigrati, nel dibattito e nei programmi di integrazione realizzati a livello europeo.

Gli atti del seminario saranno, a breve, disponibili all'indirizzo:
<http://www.kingent.eu/inti/index.html>

20.02.2008 – Presentato presso il CNEL il VI rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia.

Il rapporto, promosso dall'ONC (l'Organismo Immigrazione insediato al CNEL) e curato dall'equipe del "Dossier statistico Immigrazione" Caritas/Migrantes, analizza i processi di inserimento degli immigrati nelle diverse realtà provinciali e regionali del Paese. Quest'anno il Rapporto mette anche a confronto, con una nuova graduatoria comparativa, le condizioni di vita dei cittadini italiani con quelle degli stranieri in ciascun singolo territorio.

05/06.02.2009 – Svoltasi a Lisbona la Conferenza conclusiva del progetto “One- Stop-Shop: A new answer for immigrant integration”, realizzato nell'ambito del programma comunitario Inti 2006”.

Il progetto si proponeva attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze tra i diversi partners coinvolti (Portogallo, Germania, Italia, Grecia, Irlanda e Spagna), di verificare la possibilità di replicare nei diversi Stati membri il modello portoghese di Sportello Unico, quale innovativo approccio per una concreta integrazione degli immigrati nel Paese ospitante.

Nel corso della Conferenza è stata presentata la guida su come realizzare un One-Stop-Shop, presto disponibile anche in italiano.

La guida e maggiori informazioni sul progetto sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.oss.inti.acidi.gov.pt/>



BANDI E CONCORSI

Commissione Europea - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei paesi terzi. Aperta la call for proposal diretta a finanziare, nell'ambito delle azioni comunitarie del Fondo Europeo per l'integrazione, progetti transnazionali come la creazione di reti, progetti pilota, campagne di sensibilizzazione e studi nel settore dell'integrazione.

La Commissione Europea nell'ambito del Fondo Europeo per l'integrazione ha pubblicato il 22 dicembre 2008 un bando di concorso per il finanziamento di progetti transnazionali (comprendenti partner provenienti da almeno 5 diversi stati membri) nel settore dell'integrazione. Tre le aree prioritarie di intervento individuate dalla Commissione, nell'ambito delle quali si inseriscono diverse azioni che i progetti finanziabili devono tendere a realizzare:

Priorità 1: Promuovere lo sviluppo di indicatori comuni e di indici al fine di valutare i risultati delle politiche di integrazione;

Priorità 2: Sviluppare dei Moduli comuni europei per l'integrazione indirizzati a tematiche specifiche di integrazione;

Priorità 3: Analizzare i collegamenti tra le politiche di ingresso e i processi di integrazione e l'impatto di nuovi modelli di immigrazione e mobilità sull'integrazione di cittadini di paesi terzi.

I progetti possono essere presentati da pubbliche amministrazioni nazionali, regionali o locali, da ong, organizzazioni internazionali ed altri enti pubblici e privati, inclusi i dipartimenti universitari ed i centri di ricerca.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 9 marzo 2009.

I documenti relativi alla call for proposal sono disponibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

20.02.2009 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42, l'avviso n. 10 del Dipartimento per le Pari Opportunità per la presentazione di progetti di protezione sociale in attuazione dei programmi di assistenza e integrazione previsti dall'art. 18.D.lgs 286/98.

Il bando è aperto a progetti presentati da regioni, enti locali e soggetti del privato sociale.

I progetti dovranno prevedere le seguenti fasi: attività di primo contatto volte all'emersione delle persone coinvolte nella tratta a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello); accoglienza abitativa; protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie); attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18; formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica e corsi di formazione professionale); attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi).

Il budget a disposizione è di 4,6 milioni di euro

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 6 aprile 2009

Il testo dell'Avviso e i relativi allegati sono disponibili all'indirizzo
<http://www.pariopportunita.gov.it/>

10.02.2009 – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 i decreti del Dipartimento per le libertà

civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con cui vengono ripartite per gli anni 2007 e 2008 le risorse del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007 - 2013 ed adottati i 6 avvisi pubblici per la presentazione di progetti "a valenza territoriale" da finanziare con le stesse risorse.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 13 dell'11 marzo 2009, e dovranno essere mirati a realizzare le azioni previste nei Programmi annuali 2007 e 2008 relativi al Fondo presentati dall'Italia nell'ambito del Programma pluriennale ed approvati insieme a quest'ultimo dalla Commissione europea.

I fondi messi a disposizione per progetti 'a valenza territoriale' ammontano a 4.926.700 euro per il Programma 2007, e a 2.899.400 euro per il Programma 2008. Le risorse sono ripartite, per ciascuna annualità, in relazione a tre tipologie di azione, alle quali sono finalizzati i singoli avvisi pubblici.

I decreti e gli avvisi, con i relativi moduli, sono disponibili all'indirizzo www.interno.it nella sezione Fondi Unione Europea.

07.02.2009 – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5, l'avviso per la selezione di progetti di integrazione interculturale e di integrazione scolastica degli allievi di origine migrante - P.O.R. 2007-2013, Asse III 'Inclusione Sociale', obiettivo g sviluppare percorsi integrati e migliorare il re-inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

Il budget a disposizione è di 3,4 milioni di euro. L'importo massimo di finanziamento per ogni progetto è di 80mila euro

Possono presentare progetti le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (anche in partnership con soggetti non profit con esperienza specifica) con sede nella Regione, che abbiano tra gli iscritti e frequentanti almeno il 5% degli studenti con cittadinanza non italiana, apoliti, richiedenti asilo o rifugiati, figli di immigrati, o adottati o ricongiunti con cittadinanza italiana, studenti appartenenti a comunità nomadi di cittadinanza italiana, oppure stranieri o apoliti. I progetti dovranno riguardare la realizzazione di attività di educazione interculturale, di mediazione linguistico-culturale e l'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua (L2).

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 23 marzo 2009 alle ore 12,00.

l'Avviso pubblico ed il formulario sono disponibili all'indirizzo:
http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=313&bando_id=4046